

Istituto Farlottine Società Cooperativa Sociale

Via della Battaglia n. 10 – 40138 Bologna

c.f./p.iva: 03081671202

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Versione 2.03 del 31 agosto 2026

Le finalità

La finalità del *whistleblowing* (che, in italiano, possiamo tradurre con l'espressione: *segnalazione di illeciti*), è duplice.

Permette ad un soggetto, lavoratore o collaboratore dell'Istituto Farlottine di segnalare, in modo del tutto protetto, irregolarità commesse all'interno dell'azienda e, contestualmente, consente all'Istituto, di conoscere situazioni di rischio derivanti da comportamenti illeciti commessi allo svolgimento delle proprie attività.

Il rischio della commissione di illeciti è potenzialmente molto ampio e va da quelli che potrebbero essere commessi in danno degli alunni minori, ovvero di ogni altro soggetto anche non minore, a quelli comunque connessi alla gestione aziendale in generale.

Non appena informato, l'Istituto può affrontare tempestivamente il problema segnalato, al fine di impedirne il decorso, così da prevenirne le conseguenze dannose.

Lo strumento del *whistleblowing* contribuisce, unitamente ad altri strumenti di controllo e di prevenzione, a individuare e combattere i rischi appena indicati, nonché qualsiasi ipotesi di reato che possa manifestarsi, così diffondendo la cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza all'interno dell'Istituto e, dunque, costituisce un rafforzativo del sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi.

Il *whistleblowing*, pertanto, è lo strumento attraverso il quale i soggetti segnalanti possono comunicare al *Referente Whistleblowing* (soggetto terzo e indipendente rispetto all'Istituto) un possibile reato, una frode, un illecito, o qualunque condotta irregolare commessa da soggetti appartenenti o collegati all'Istituto stesso (es. dipendenti, collaboratori, fornitori, intermediari).

Il presente documento viene redatto allo scopo di:

1. Identificare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni.
2. Circoscrivere il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione.

3. Identificare e prescrivere i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi inclusa la tutela del segnalante e del segnalato.

Le finalità perseguite sono, dunque, di facilitare le segnalazioni all'interno dell'Istituto e di ridurre i rischi di reati e/o illeciti, costituendo e rafforzando il rapporto di fiducia con gli *stakeholder* e promuovendo e accrescendo una cultura organizzativa basata su fattori di trasparenza, integrità, buona *governance* e *compliance* normativa.

La segnalazione

Allo scopo di prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari, l'Istituto prevede la possibilità di effettuare delle comunicazioni (le segnalazioni) relative a:

1. episodi noti dei quali si è venuti a conoscenza, e di cui si dispone di dettagli relativi a possibili illeciti o fenomeni di comportamenti illeciti commessi nello svolgimento dei servizi educativi nei confronti dei minori, ovvero di ogni altro soggetto anche non minore;
2. episodi sufficientemente circostanziati, anche se non da tutti gli elementi, che possano ipotizzare una cattiva amministrazione e/o relativi a fenomeni che possono comportare rischi per la società.

Possono essere segnalate violazioni, tentate violazioni o circostanze che comportino il ragionevole pericolo di violazioni, tanto quando dette violazioni siano nell'interesse o a beneficio dell'Istituto, quanto quando siano contrarie a tale interesse o a suo svantaggio.

Le tipologie delle segnalazioni

Si possono distinguere le seguenti tipologie di segnalazioni:

In relazione ai soggetti segnalanti:

1. **Segnalazione anonima:** segnalazione in cui le generalità del segnalante non sono esplicite, né sono individuabili in maniera univoca.

2. **Segnalazione effettuata da persona identificata:** segnalazione in cui le generalità del segnalante sono esplicite e individuabili in maniera univoca.

In relazione al contenuto della segnalazione:

3. **Segnalazioni in malafede:** segnalazione (anonima o effettuata da persona identificata) priva di fondamento fatta allo scopo di arrecare danno ingiusto alla persona e/o alla società segnalata.
4. **Segnalazione generica:** segnalazione (anonima o effettuata da persona identificata) di contenuto talmente generico da non consentire alcuna concreta verifica in merito alla stessa.
5. **Segnalazione relativa a fatti già noti:** segnalazione (anonima o effettuata da persona identificata) il cui contenuto è relativo a fatti già noti e per i quali sono state già state intraprese le azioni valutative previste dalla presente procedura e dalle normative e disposizioni esterne di riferimento.

Si definiscono, poi, **segnalazioni relativa a fatti rilevanti** quelle che riguardano i dipendenti, i collaboratori, i membri degli organi sociali dell'Istituto e/o dei suoi organi di gestione e controllo, per le quali sia stimabile un impatto quantitativamente e qualitativamente significativo, non solo economico, ma anche di carattere reputazionale.

L'oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione possono essere tutte le condotte illecite previste dalla legge, ivi inclusi i delitti contro la Pubblica Amministrazione, nonché situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, a prescindere dalla effettiva rilevanza penale, che evidenzia un malfunzionamento dell'organizzazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa di controllo.

Gli illeciti e le irregolarità potrebbero essere costituiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti comportamenti:

negligenza grave

molestie

discriminazione

corruzione

cattiva gestione

sprechi

nepotismo

demansionamenti

condotte antisindacali

ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali

assunzioni non trasparenti

irregolarità amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali

furto di beni di proprietà dell'Istituto o di terzi

appropriazione indebita di beni dell'Istituto o di terzi

falsificazione o alterazione di documenti

distruzione, occultamento o uso inappropriato di documenti, archivi, mobili, attrezzature

accettazione di denaro o altri benefici come incentivi per favorire fornitori o terzi

falsificazione di note spese

falsificazione delle presenze al lavoro

rivelazione di informazioni di carattere riservato per legge o per disposizioni interne

utilizzo personale non autorizzato dei beni dell'Istituto

irregolarità in materia di antiriciclaggio

frodi informatiche

azioni o omissioni in danno dell'ambiente, dei diritti umani, della salute pubblica, della sicurezza, dell'incolumità pubblica

sussistenza di rapporti con soggetti aderenti a organizzazioni criminali

Il contenuto della Segnalazione

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o voci, né rimostranze, rivendicazioni, doglianze o istanze di carattere personale del segnalante.

Non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati; tuttavia è necessario che:

- a) la segnalazione contenga elementi circostanziati di condotte illecite tali da far ritenere al *Referente Whistleblowing* che dovrà effettuare le dovute verifiche, che sussista la possibilità che si sia verificato un fatto rilevante ai fini della Segnalazione;
- b) il Segnalante abbia ragionevoli motivi per ritenere che i fatti segnalati siano veri oppure abbia una conoscenza diretta o comunque sufficiente di tali fatti in ragione delle funzioni svolte.

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale o professionale del Segnalato

Non è consentito effettuare segnalazioni in mala fede e, più specificatamente, non è consentito:

- a) il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- b) l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- c) l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato;
- d) l'inoltro di Segnalazioni di natura discriminatoria in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine etnica del Segnalato;
- e) l'inoltro di Segnalazioni in violazione della legge.

La protezione del Segnalante

L'Istituto garantisce l'immunità per il *Whistleblower* (il soggetto che effettua la Segnalazione) quando lo stesso abbia riferito fatti in buona fede

Ai sensi della legge n. 179/2017 l'Istituto non è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante quando sia accertata, con sentenza anche di primo grado:

- a) la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di condotte illecite
- b) la responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

La riservatezza dell'identità del Segnalante non è garantita, inoltre, quando si tratti di assicurare la piena collaborazione all'Autorità Giudiziaria e alle attività di polizia giudiziaria.

Inoltre i destinatari delle Segnalazioni non sono tenuti a prendere in considerazione le Segnalazioni anonime non sufficientemente circostanziate, non documentate adeguatamente o non rese con sufficienti particolari in grado di fare emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

I Destinatari: il *Referente Whistleblowing*

Le segnalazioni vengono inviate ai Destinatari competenti tramite i canali di comunicazione descritti nei successivi paragrafi.

Il destinatario delle segnalazioni sarà il *Referente Whistleblowing* al quale l'Istituto ha conferito l'incarico con delibera del consiglio di amministrazione.

Esso sarà un soggetto indipendente, con il quale l'Istituto non ha in essere rapporti di lavoro dipendente e che non faccia parte del consiglio di amministrazione o degli organi di controllo.

Qualora la Segnalazione dovesse riguardare il *Referente Whistleblowing* essa verrà inoltrata all'Associazione Glicofilusa.

La Segnalazione potrà essere inoltrata all'indirizzo di posta ordinaria: **referentewhistleblowing@farlottine.it**, ovvero in busta chiusa da recapitare, con qualsiasi mezzo, alla sede dell'Istituto con la dicitura: *“all'esclusiva attenzione del Referente Whistleblowing”*.

Qualora il Segnalante non intenda effettuare una segnalazione scritta (mediante e-mail o cartacea in busta chiusa), può chiedere al *Referente Whistleblowing* di effettuare la Segnalazione oralmente. In tale ipotesi potrà chiedere a questi un incontro al fine di esporre oralmente la propria Segnalazione, che verrà così raccolta. La richiesta dell'incontro dovrà essere rivolta al *Referente Whistleblowing* utilizzando i canali sopra descritti (e-mail o in forma cartacea in busta chiusa).

I Soggetti Segnalanti

Le Segnalazioni possono essere effettuate sia dal personale interno dell'Istituto, sia da soggetti esterni, portatori di interessi.

Tra i soggetti interni rientrano, oltre ai dipendenti dell'Istituto:

i membri degli organi sociali,

i soggetti il cui rapporto di lavoro non è cominciato nei casi in cui le informazioni riguardanti una violazione siano state acquisite durante il processo di selezione, o comunque in sede precontrattuale,

i volontari,

i tirocinanti,

i collaboratori esterni.

Tra i soggetti esterni rientrano:

i fornitori, consulenti, intermediari,

gli ex dipendenti,

i clienti dell'Istituto che hanno sottoscritto contratti per la fornitura di servizi scolastici.

I soggetti segnalati

Le Segnalazioni possono riguardare i membri degli organi sociali, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i collaboratori non subordinati, i fornitori, i consulenti e, in generale, tutti coloro che intrattengono rapporti con l'Istituto.

Le Segnalazioni devono essere riferibili a qualsiasi condotta illecita o irregolare, posta in essere dai soggetti appena indicati, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni da questi svolte.

Contenuti e modalità della segnalazione

Al fine di permettere un proficuo uso della Segnalazione, questa deve presentare i seguenti elementi essenziali:

Oggetto: una chiara descrizione dei fatti oggetto della segnalazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui siano stati commessi i fatti segnalati.

Soggetto coinvolto: qualsiasi elemento che consenta un agevole identificazione del presunto autore del comportamento segnalato.

Inoltre la Segnalazione potrà contenere i seguenti ulteriori elementi:

le generalità del Segnalante, qualora questi non intenda avvalersi della facoltà dell'anonimato;

l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti,

ogni altra informazione utile ad agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato;

Le Segnalazioni vengono effettuate mediante i canali di segnalazione descritti.

I Segnalanti devono utilizzare tali canali salvo che non abbiano motivo per effettuare una segnalazione esterna (ad es. all'Autorità Giudiziari).

Consapevole dell'importanza della Segnalazione, l'Istituto garantisce che il *Referente Whistleblowing* è tenuto al segreto e non diffonderà mai i dati del Segnalante, anche qualora questi li abbia indicati e non si sia avvalso della facoltà dell'anonimato.

Garantisce che l'indirizzo e-mail al quale possono essere inviate le Segnalazioni è riservato esclusivamente alla consultazione del *Referente Whistleblowing*.

Garantisce che le Segnalazioni recapitate in busta chiusa, all'indirizzo dell'Istituto e sulle quali il Segnalante abbia avuto cura di apporre la dicitura: “*all'esclusiva attenzione del Referente Whistleblowing*” saranno inoltrate senza ritardo al *Referente Whistleblowing* e saranno visionate unicamente da questi.

Garantisce che i dati contenuti nelle Segnalazioni vengono trattati esclusivamente dal *Referente Whistleblowing*.

Procedimento

Il *Referente Whistleblowing* ha l'obbligo di analizzare, con la massima considerazione, ogni segnalazione e di classificarne la natura in base al presente *Regolamento Whistleblowing*, quale modello di organizzazione.

Il *Referente Whistleblowing* ha l'obbligo di salvaguardare il Segnalante da ogni possibile ritorsione e, per tale motivo, non potrà mai rivelarne l'identità, ancorché questa gli sia richiesta da chi rappresenta l'Istituto, o da altri.

Il *Referente Whistleblowing* dopo avere analizzato e classificato la Segnalazione ricevuta, assumerà le opportune iniziative al fine di informare, secondo il suo prudente apprezzamento, chi è in grado di porre rimedio alla criticità segnalata e chiederà di essere informato in relazione alle iniziative assunte e al risultato conseguito.

Entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione, il *Referente Whistleblowing* darà al Segnalante conferma del regolare ricevimento e si attiverà senza ritardo per esaminarla.

Entro tre mesi dal ricevimento della Segnalazione, il *Referente Whistleblowing* indicherà al Segnalante l'esito della sua Segnalazione.

Il *Referente Whistleblowing* conserverà le segnalazioni per il tempo necessario al suo trattamento e, in ogni caso, non oltre i cinque anni dalla data di esito/riscontro.

Egli dovrà informare periodicamente il consiglio di amministrazione dell'Istituto in relazione al numero delle Segnalazioni ricevute, classificandole in base all'oggetto e informerà altresì l'organo di gestione su quanto riferitogli al fine di eliminare le criticità segnalate.

Pubblicità e Comunicazioni

Il presente Regolamento, nella versione denominata versione 2.03, abroga e sostituisce ogni altra precedente versione adottata.

Copia del medesimo sarà disponibile presso la sede e le unità locali dell'azienda e verrà altresì pubblicato sul sito internet dell'Istituto Farlottine.

Verrà inoltrata una comunicazione preventiva ad una delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno firmato il contratto collettivo applicato in azienda.

Bologna, 31 agosto 2026